

Coordinato da Cristiano Iurilli

Agenzia Adiconsum - anno XX - n. 2 - 15 gennaio 2008

Stampato in proprio in gennaio 2008

**In questo numero:**

## **Introduzione della c.d. "Class Action". Deduzioni in merito alla scelta legislativa**

- Novità legislative** - **Introduzione della c.d. "Class Action". Deduzioni in merito alla scelta legislativa**
- **Il testo**
- Novità giurisprudenziali** - **Importanti novità per i consumatori in tema di cartelle esattoriali**

# Introduzione della c.d. "Class Action" Deduzioni in merito alla scelta legislativa

Centro Giuridico Adiconsum

**P**rima di procedere all'illustrazione della nuova legge in tema di class action, ritengo opportuno spendere alcuni cenni circa le deduzioni che, in Europa, circa due mesi prima dell'approvazione della legge oggi in commento nel nostro ordinamento, in materia venivano proposte dagli esponenti di vari paesi europei.

In tal modo meglio si potranno comprendere gli elementi di crisi dell'attuale testo normativo.

Innanzitutto era ed è diffusa in Europa, la paura dell'impatto economico che le azioni di classe possono avere sull'economia europea. Si è cioè coscienti che l'utilizzo di un tale tipo di azione, senza un adeguato controllo e regolamentazione, potrebbe essere la causa di eventuali crisi economiche delle imprese colpite dall'azione giudiziaria.

Tuttavia, nei Paesi in cui già esistono le c.d. "group actions" (ad eccezione dei problemi verificatisi negli USA), non si sono verificati particolari problemi, così come è stato dimostrato dai numeri portati al Congresso, da cui si evince un equilibrato e non eccessivo o sproporzionato utilizzo della class action.

Si è parlato approfonditamente della scelta da operare in merito al meccanismo da utilizzare al fine di far "entrare" il singolo consumatore nel processo di classe: al proposito, si sono contrapposti i due a noi noti sistemi dell'**OPT-IN** e dell'**OPT-OUT**, a seconda che si scelga la via di comunicare immediatamente (e prima dell'inizio dell'azione) ai singoli consumatori lesi dall'impresa la pendenza della causa (ma se ciò fosse, ingenti sarebbero le spese che dovrebbero sopportare le Associazioni dei consumatori agenti), ovvero che si agisca automaticamente a tutela di tutta la classe di consumatori lesi, facendo salva la possibilità, per i singoli, di escludersi dagli esiti (positivi ovvero negativi) dell'azione (questa sarebbe l'ipotesi OPT-OUT).

In sostanza, tutti i rappresentanti europei hanno scelto il sistema dell'OPT-OUT, valutando, anche grazie alle esperienze dei singoli Paesi, l'eccessiva difficoltà ed i costi elevati del sistema OPT-IN.

Ulteriore problema, molto sentito a livello comunitario, è quello degli ONORARI degli avvocati che andranno a tutelare le singole Associazioni dei consumatori agenti.

La paura è quella della speculazione sulle group actions da parte di studi legali che si organizzeranno a tale fine.

I primi impulsi manifestatisi da parte di taluni sono stati nel senso di non prevedere la liquidazione delle spese legali in proporzione del danno liquidato, bensì solo esclusivamente in relazione all'effettiva attività svolta dal legale: in tale modo si eviterebbero eventuali conflitti di interessi tra

i fini dell'azione, ed eventuali fini meramente economici e commerciali degli avvocati incaricati.

Altresi, in particolare dalla **Francia**, si richiedeva l'introduzione di un meccanismo processuale snello e poco oneroso per le Associazioni dei consumatori agenti. Si constatava infatti, l'esistenza di troppi processi di piccola entità, a fronte dell'esborso di cifre eccessive per chiedere adeguata tutela giudiziaria. Gli esponenti Francesi, rilevavano, come elementi di crisi della vigente tutela collettiva:

- a) della carenza di fondi a disposizione delle Associazioni dei consumatori per agire in giudizio;
- b) della sproporzione tra le spese legali spesso liquidate dai giudici a favore delle Associazioni, ed il profitto dell'imprenditore.

Si lamentano poi del sistema giudiziario francese attuale, affermando che non esiste una vera azione di classe, dovendo le Associazioni dei consumatori agenti, ricercare –prima dell'inizio della causa- i singoli consumatori lesi farli entrare nel processo: dunque, anche loro criticano il sistema dell'OPT-IN, che difficilmente si può adattare al sistema comunitario.

Anche in **Portogallo** si contesta il sistema dell'OPT-IN, vista l'impossibilità di contattare tutti i consumatori facenti parte della classe lesa: i costi di pubblicità dell'azione sarebbero assurdi.

Per l'esponente del **Canada**, il sistema dell'OPT-OUT funziona adeguatamente. Al proposito, il Canada sottolinea l'esigenza di evitare duplicazioni e moltiplicazioni di azioni giudiziarie dipendenti da un medesimo fatto; la class action è visto come strumento di giustizia sociale.

\*\*\*

Se queste sono le posizioni di taluni rappresentanti europei, ricordiamo ora qual è stata, nel tempo la posizione di Adiconsum sul tema class action. Sin dai primi testi contenuti in varie proposte di legge, la posizione dell'Adiconsum è stata netta e chiara, e volta a garantire l'introduzione nel nostro ordinamento, di uno strumento di giustizia sostanziale che, in termini adeguati e brevi, potesse garantire effettivamente una tutela risarcitoria ai consumatori.

E dunque:

- 1 Legittimazione ad agire limitata ad Enti esponenziali di categorie, magari prevedendo un minimo di iscritti, al fine di garantire la rappresentatività.
- 2 Prevedere espressamente la possibilità, per l'Ente agente, di pubblicizzare adeguatamente l'iniziativa processuale.
- 3 Esenzione da ogni tipologia di contributo unificato.
- 4 Preventiva istanza, al Tribunale del luogo ove abbia la sede il professionista, volta a far valutare al Tribunale adito, in sede collegiale, l'esistenza degli elementi necessari al fine di poter dare seguito alla procedura, ovvero: *fumus boni iuris*, rilevanza del problema e meritevolezza dell'interesse, determinazione della classe, identificazione, seppur generica, del danno subito. Il tutto con una procedura di urgenza.
- 5 Susseguente ordinanza di ammissione alla procedura, e sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cui far seguire non solo effetti interruttivi della prescrizione, bensì -ove si volesse- anche l'interruzione di tutti i singoli processi in corso, vertenti sulla materia oggetto di azione di classe. Quali le conseguenze positive: a seguito di pubblicazione dell'ordinanza di ammissione all'azione di classe, i vari processi eventualmente già instaurati dai singoli consumatori, potrebbero essere riassunti, e proseguire non più sull'*an* risarcitorio, bensì solo per la determinazione del *quantum* risarcibile.
- 6 Prevedere non tanto la figura del promotore dell'azione, quanto l'ammissibilità di interventi adesivi autonomi da parte di altri enti esponenziali di categoria.

- 7 Escludere *in nuce* il sistema dell'*opt in* ovvero dell'*opt out*, in quanto di difficile realizzazione.
- 8 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della sentenza sia essa di accoglimento o meno ovvero dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti.
- 9 Identificare espressamente, in un comma apposito, le ipotesi di abuso nell'abito dei servizi finanziari.
- 10 Circa gli effetti della sentenza, così poteva essere individuati: la sentenza avrebbe una sorta di efficacia relativa, nel senso che avrebbe effetto nei confronti di tutti gli appartenenti alla "classe" che, nel caso in cui il Tribunale che abbia emesso la sentenza sull'azione di class action non abbia potuto quantificare con precisione i singoli risarcimenti, ne potrebbero utilizzare le statuizioni sia in sede conciliativa, che in successiva ed eventuale sede giudiziaria. Tuttavia, al fine di rispettare l'intendimento di un singolo consumatore, di non voler beneficiare degli effetti della sentenza di "classe", si dovrebbe prevedere la possibilità, per questi, di agire in via autonoma, ma solo successivamente alla pubblicazione della sentenza di classe, dichiarando nel proprio atto introduttivo del giudizio, di non voler beneficiare delle statuizioni della citata sentenza di classe. In ciò sarebbe questa sorta di efficacia relativa del giudicato.
- 11 Previsione di una necessaria fase conciliativa (con previsione di termini cogenti per la sua conclusione) e successiva all'emanazione della sentenza ovvero della firma dell'accordo stragiudiziale, da potersi porre in essere anche da parte delle Associazioni dei consumatori, ed il cui relativo e conseguente verbale di mancata conciliazione, permette ai singoli consumatori di adire liberamente le vie legali.
- 12 Prevedere il c.d. danno punitivo, sia a favore dei partecipanti alla classe, sia a favore degli Enti attori ovvero intervenuti in giudizio, ed utilizzo obbligatorio delle somme risarcite alle Associazione agenti, per esclusivi fini ovvero progetti consumeristici.
- 13 Prevedere una sorta di nullità di protezione di tutti i contratti conclusi sulla base di un messaggio pubblicitario ingannevole.
- 14 Al fine di evitare che il processo di classe abbia una durata tale da compromettere i diritti economici dei consumatori, ed evitare così tutti i casi di insolvenza del professionista, successiva all'emanazione della sentenza, prevedere *ex lege*, il carattere cautelare della procedura giudiziaria.

### Illustrazione della legge sull'azione di classe

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.300 del 28.12.2007, il testo della legge, contenuto nella Finanziaria, introduce l'articolo140 bis nel codice del consumo, intitolato azione collettiva risarcitoria.

Il funzionamento, nonché la legittimazione ad agire in giudizio, vengono di seguito evidenziati.

- A** I soggetti legittimati ad agire risultano essere individuati nelle Associazioni dei consumatori di cui all'art139 del codice del consumo, nonché le Associazioni ed i comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.

**Criticità:** rimane assolutamente nell'incertezza il criterio in base al quale si possa definire l'adeguata rappresentatività di altre Associazioni e Comitati, previsti come legittimati attivi al comma II dell'art.140 bis codice consumo. Se una preoccupazione, a livello europeo, riguardava proprio il rischio della nascita di Associazioni (magari di avvocati) ovvero di Comitati creati *ad hoc* e senza alcuna esperienza nel campo consumeristico, certamente tale previsione non aiuta ad eliminare dette preoccupazioni. Rimane altresì nell'incertezza su quali basi si debba basare detto giudizio, e chi debba effettuarlo: si presume, vista

l'omissione sul punto del legislatore, che tale giudizio sia lasciato ad insindacabile atto del Giudice adito, senza tuttavia basarsi su criterio prefissati in maniera obiettiva.

- B** L'azione così come descritta dal nuovo articolo, viene finalizzata all'*accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori, in tema di rapporti contrattuali per moduli o formulari, conclusi con le imprese, ovvero per atti illeciti extracontrattuali da esse posti in essere a danno dei consumatori, nonché in materia di pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali.*

**Criticità:** L'analisi del dettato della nuova norma ci induce a dover considerare l'azione di classe, come azione di mero accertamento di un diritto, e non di condanna. Dunque, con la sentenza, il giudice incaricato della decisione non condannerà l'impresa, ma accerterà solo un diritto di un numero determinato di consumatori a poter richiedere un risarcimento. Si comprendono bene i risvolti negativi di una tale impostazione. Infatti, nel nostro ordinamento, sono due le tipologie di attività giurisdizionali previste: quelle che si basano su una previa lesione di un diritto (volte dunque all'emanazione di una sentenza di condanna), e quelle che non presuppongono una previa lesione di un diritto. Detta ultima viene identificata come "giurisdizione di accertamento mero", e non prevede ed anzi prescinde da una violazione di un diritto. Detta azione dunque, si riferisce, nel nostro ordinamento processualcivilistico, a situazioni che non possono ancora considerarsi di violazione, ma che potrebbero divenirlo: sostanzialmente, nell'azione di accertamento mero, si chiede che un diritto venga accertato e basta, mentre nell'azione di condanna vi è l'affermazione di un diritto violato e richiesta di ristoro per i danni subiti. E gli effetti non sono di poco peso, in quanto in caso di sentenza di condanna, il soggetto tutelato potrà richiedere l'esecuzione forzata del proprio diritto, mentre ciò non potrà accadere in caso di azione di mero accertamento, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza (tre gradi di giudizio). Sostanzialmente, una sentenza emessa in tale procedimento di accertamento non avrebbe l'effetto di fondare l'esecuzione del diritto accertato. Detta conclusione, ove in futuro fosse accolta dalla giurisprudenza, potrebbe svuotare sostanzialmente di significato l'azione appena introdotta. Peraltro, il nuovo testo non prevede neppure l'ipotesi che il procedimento si concluda con una sentenza di condanna generica. Dunque, il legislatore ha utilizzato un sistema giurisdizionale che, nel nostro paese è eccezionale, per tutelare invece dei diritti collettivi di importanza primaria!

- C** Ai fini del corretto espletamento dell'azione collettiva, il legislatore prevede la necessità che i singoli consumatori interessati, facenti parte della classe lesa, e che intendano avvalersi della relativa tutela, procedano a comunicare per iscritto, la propria adesione all'azione collettiva, al soggetto proponente, ovvero all'Associazione di consumatori o al Comitato. Altresì è prevista anche la possibilità, per i singoli consumatori, di intervenire formalmente in giudizio, e riteniamo dunque con un proprio legale di fiducia, come vera parte processuale, per proporre domande autonome aventi il medesimo oggetto.

**Criticità:** Come già richiamato nelle premesse, il legislatore italiano ha inteso utilizzare il sistema dell'OPT-IN, ovvero della necessaria adesione del singolo consumatore all'azione collettiva, adesione da far pervenire al proponente l'azione, ovvero da espletarsi mediante un autonomo intervento giudiziale, e dunque un sistema oramai superato in tutta Europa ed ampiamente criticato. Il principale rischio del citato e scelto sistema sta nella obiettiva difficoltà, per i soggetti proponenti,

di poter contattare tutti i soggetti lesi dal comportamento del professionista, ed a costi elevatissimi per lo stesso proponente. Peraltro, vista la possibilità, per l'attore-interveniente, di depositare le adesioni fino al processo di appello, e non oltre l'udienza per la precisazione delle conclusioni, si creerà un inevitabile caos processuale, aggravato dalla possibilità, per il singolo consumatore, di intervenire autonomamente in giudizio. La scelta dell'opt-out, così come sempre evidenziata più volte da Adiconsum, avrebbe certamente comportato l'introduzione di una fattispecie processuale snella, agile, e maggiormente rispettosa dei diritti dei singoli consumatori.

- D** Instaurata l'azione di classe, alla prima udienza il giudice si pronuncerà sull'ammissibilità della domanda, con un provvedimento emesso sotto forma di ordinanza, peraltro reclamabile davanti alla Corte di Appello. La domanda sarà dichiarata inammissibile ove manifestamente infondata ovvero quando il giudice non ravvisi un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela.

**Criticità:** La ricerca di una tutela rapida del consumatore, avrebbe dovuto far ragionare il legislatore circa i tempi processuali a cui si andrà incontro con l'utilizzo di tale sistema processuale. Ricordiamo infatti che: 1: ove si interpretasse tale azione come azione di mero accertamento, si dovrebbe escludere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in attesa del suo passaggio in giudicato; 2 l'appello dell'ordinanza preliminare di ammissione dell'azione di classe, comporterà solo inutili perdite di tempo (non comprendiamo infatti tale scelta ove, se si pensa al sistema dell'azione inibitoria, detta procedura preliminare e il conseguente appello non sono previsti).

- E** Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di azione di classe, e prima dell'emanazione della sentenza, sia in corso un'istruttoria presso un'Autorità indipendente (ad esempio l'Antitrust), il Giudice potrà differire la pronuncia in attesa del provvedimento dell'Autorità.

**Criticità:** In tal modo, e giustamente, si eviteranno contrasti di giudicati. Tuttavia la legge nulla dice circa le sorti dell'azione nel caso in cui l'Autorità indipendente condanni e, dunque, sottoponga a sanzione il professionista. Né viene specificato con che tipo di provvedimento, in tal caso, si possa concludere l'azione, né viene specificato in ordine alle spese legali sopportate sino a tale momento da parte del soggetto proponente.

- F** Nel caso in cui il giudice adito ritenga fondata la domanda, egli disporrà, a cura del soggetto che ha proposto l'azione, di dare idonea pubblicità all'azione, circa i contenuti dell'azione, emanando i provvedimenti necessari per il proseguo del giudizio.

**Criticità:** La legge tace circa l'ipotesi in cui il provvedimento con cui il Giudice disponga l'ammissione della domanda venga reclamato innanzi la Corte di Appello, non precisando se detto provvedimento possa essere eseguito immediatamente, ovvero si possa procedere per la seconda fase del merito, pur nella pendenza del giudizio di appello. Uno dei maggiori problemi evidenziati specialmente a livello comunitario, riguarda e riguardava l'eccessiva onerosità delle spese, poste a carico del soggetto proponente, per dare adeguata pubblicità all'azione. Il legislatore italiano, prevedendo che una pubblicità idonea (peraltro non si comprende in base a quali parametri una pubblicità possa considerarsi idonea) debba esse posta in essere a cura e spese del soggetto proponente. È notorio infatti, che le Associazioni di consumatori, in particolare, non siano società di capitali, e non abbiano adeguate risorse finanziarie per procedere a pubblicità, peraltro co-

stosissime, dell'azione di classe. Riteniamo che tale previsione sia un ulteriore ostacolo al corretto utilizzo di detta azione.

- G** Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva e che sono intervenuti nel giudizio".

**Criticità:** Con questa formulazione sembra venir meno il concetto di classe perché solo gli aderenti e gli intervenuti godranno (e cioè quelli che direttamente o indirettamente partecipano al giudizio) degli effetti della sentenza che dunque non varrà per tutta la "classe". La possibilità di intervenire oltre che di aderire apre anche un problema giuridico legato alla legittimazione, in quanto l'intervenuto può diventare parte del processo pur non avendo la possibilità di proporlo. Peraltro, il testo della legge è molto chiaro nell'escludere la condanna precisa del professionista convenuto ad una somma determinata (ove ciò fosse possibile) che determinerebbe così un grande vantaggio per il consumatore. Ed infatti il comma 4 della legge afferma che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda: 1. determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o restituire ai singoli consumatori; 2. se possibile determina la somma minima da corrispondere. Già da detta impostazione si comprende il "minimalismo" che caratterizza la tutela del consumatore appartenente alla classe. La legge, sul punto, sembra assolutamente illogica nell'omettere di prevedere l'ipotesi in cui il Giudice adito abbia i mezzi per poter invece determinare con certezza il quantum risarcibile: l'attuale testo esclude *in nuce*, tale eventualità.

- H** Nei 60 giorni successivi alla notificazione della sentenza che, ricordiamo, essendo di accertamento non dovrebbe possedere il crisma della provvisoria esecutorietà, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, e comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. Se accettata dal consumatore, la proposta costituisce titolo esecutivo.

**Criticità:** L'impressione di un testo di legge "pendente" verso il professionista, ovvero di un testo di legge che tenti di arrecare il minor danno possibile allo stesso, si evince palesemente da detta disposizione, ove il legislatore lascia ampio spazio all'impresa di proporre il pagamento di una somma, che potrebbe anche essere insufficiente per tutelare i diritti dei consumatori, ed appesantendo eccessivamente la procedura. Altresì, il legislatore parla di titolo esecutivo, nel caso in cui il consumatore accetti la proposta: riteniamo essa sia l'ennesima prova del fatto che tale procedura sia una sorta di camera di conciliazione mascherata da azione giudiziaria. Ed infatti, ragionando in termini di titolo esecutivo così come previsto dall'art. 474 c.p.c, ricordiamo che si considerano titoli esecutivi: le sentenze di condanna; le ordinanze anticipatorie; i decreti ingiuntivi esecutivi; i verbali di conciliazione giudiziale o omologata dal giudice, il lodo arbitrale dichiarato esecutivo, etc.. Già a prima vista si può notare come l'odierna azione di classe non si caratterizzi dei connotati di una sentenza di condanna e, al contrario si potrebbe chiudere con un titolo esecutivo che potrebbe assimilarsi ad un verbale di conciliazione, peraltro formato mediante una proposta diretta non al soggetto proponente (che così verrebbe scavalcato) bensì direttamente al consumatore. Ciò fa comprendere come non ci si trovi dinanzi ad una vera e propria azione di classe bensì ad una somma di azioni di singoli consumatori lesi.

- I** A seguito della sentenza, il legislatore fa salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non abbiano aderito all'azione collettiva o che non siano intervenuti in giudizio.

**J** Se l'impresa, a seguito della sentenza, ed entro i sessanta giorni successivi alla notifica della detta, non comunica al singolo consumatore una proposta transattiva ovvero non vi è accettazione da parte del consumatore della detta, entro i successivi 60 giorni dalla sua comunicazione, il Presidente del Tribunale costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori ed utenti che abbiano aderito all'azione collettiva o siano intervenuti in giudizio, ovvero che ne facciano domanda.

**Criticità:** Riteniamo che questo sia uno dei punti più critici e meno chiari della nuova disciplina. Ed infatti, non si comprende per quale motivazione, nel caso in cui il consumatore non accetti la proposta transattiva, ovvero l'impresa non proceda a comunicare un'adeguata proposta, il legislatore non abbia previsto la possibilità, per il singolo consumatore, di agire autonomamente per la richiesta risarcitoria. È chiaro che una tale scelta dipende dalla natura della relativa sentenza, definita come sentenza di accertamento e, dunque, come sentenza sfornita del criterio della provvisoria esecutorietà: dunque, anche se il consumatore volesse agire unilateralmente e giudizialmente nei confronti dell'impresa, non lo potrebbe fare, dovendo attendere il passaggio in giudicato della sentenza. La nuova disciplina altresì, crea una sorta di conciliazione obbligatoria, istituita dal Presidente del Tribunale. Non si comprende non solo l'obbligatorietà di tale conciliazione, ma vieppiù, per quale motivo il legislatore non abbia dato la possibilità, alle singole Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di costituire camere di conciliazione bilaterali, con l'impresa, onde abbreviare i termini di soluzione delle singole posizioni. Vi è altresì un passo molto controverso, nella parte in cui si parla di "consumatori che ne facciano domanda": se i consumatori interessati all'azione saranno solo coloro i quali abbiano aderito all'azione inviando idonea comunicazione al soggetto proponente, ovvero che abbiano effettuato adeguato intervento in giudizio, non si comprende chi siano tali altri "consumatori che ne facciano domanda". Vogliamo allora presumere che, anche dopo l'emanazione della sentenza, anche "altri consumatori" che siano rimasti estranei al processo, possano fare domanda di conciliazione, ma certamente non sappiamo a chi debba essere rivolta tale domanda, se al Presidente del Tribunale, al soggetto proponente, ovvero alla istituendo camera di conciliazione. Peraltro, il legislatore non si pone il problema della posizione di quei consumatori che intervengano autonomamente nel giudizio con un proprio legale di fiducia. Le regole circa il mandato processuale *ad causam* dovrebbero, in tal caso, essere derogate, e permettere ad un soggetto (un conciliatore avvocato) a cui non è mai stato dato alcun mandato a transigere, di conciliare stragiudizialmente con il professionista, posizioni processuali autonome rispetto a quella del soggetto proponente.

**K** La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal Presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

**Criticità:** si ripropone il problema della legittimazione della camera conciliativa e, dunque dei conciliatori, a transigere anche in nome e per conto di quei consumatori che, in giudizio, siano intervenuti autonomamente con un proprio legale di fiducia. Nell'omissione del legislatore sul punto, riteniamo allora necessario che il consuma-

tore sottoscriva un'apposita delega a transigere, successivamente all'emanazione della sentenza. E riteniamo ciò valido, non solo per ciò che concerne l'ipotesi di una transazione che riguardi consumatori che siano intervenuti in giudizio non rivolgendosi al proponente l'azione, bensì ad un proprio legale di fiducia, bensì anche per tutti gli altri consumatori che abbiano voluto partecipare all'azione, in quanto risulterebbe assolutamente aliena dal nostro ordinamento processualcivilistico l'ipotesi di una conciliazione che avvenga senza un mandato a transigere rilasciato dal consumatore al collegio arbitrale, conciliazione che peraltro costituirebbe titolo esecutivo. In tal modo il consumatore verrebbe totalmente esautorato dal potere di scegliere se accettare o meno la conciliazione.

### Conclusioni

Il parere del Centro Giuridico Adiconsum, circa l'introduzione della class action come sinteticamente sottoposta ad un primo commento, è necessariamente contrastante: da un punto di vista meramente tecnico, il sistema introdotto risulta assolutamente contrastante con le istanze provenienti dall'Europa, ed introduce un meccanismo di difficile applicazione che, per la genericità del dettato normativo, potrà portare ad interpretazioni assolutamente contrastanti e non funzionalizzate ad una effettiva tutela del consumatore. Altresì, sempre da un punto di vista meramente tecnico, la scelta di introdurre un sistema di tutela che, più che essere considerato quale azione di condanna dimostra di avere le caratteristiche di una mera procedura conciliativa, porta a riflettere sulla portata veramente innovativa dell'azione.

Chiaramente, da un diverso punto di vista, maggiormente socio-politico, non si può non rilevare l'importanza del passo in avanti fatto verso un sistema di tutela risarcitoria collettiva maggiormente efficiente.

Riteniamo tuttavia che una effettiva ed omogenea tutela risarcitoria collettiva non solo a livello nazionale ma comunitario, dovrà necessariamente passare attraverso un provvedimento legislativo, nelle forme della direttiva comunitaria che tenti, nel rispetto delle culture dei singoli Stati, di offrire un panorama normativo comunitario maggiormente omogeneo.

*Avv. Cristiano Iurilli*

## Il testo

### **Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria).**

1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva.

L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi

del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interrottivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio.

La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo.

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria.

La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda.

La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

# Importanti novità per i consumatori in tema di cartelle esattoriali

*Di Vito Caponigro Cosenz, consulente Studio legale Iurilli.*

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sul ricorso proposto dal Sig. Giuseppe Faedo contro il Comune di Chiampo ed altro.

La questione riguarda il giudizio di appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Venezia, la quale aveva respinto il ricorso del Sig. Faedo contro la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'Ici dovuta al Comune di Chiampo poiché, tra i vari motivi del ricorso, la cartella suddetta non conterrebbe l'indicazione, obbligatoria per legge del "responsabile del procedimento".

La Commissione tributaria regionale del Veneto, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, fondava la stessa sulla considerazione che la disposizione del suddetto art. 7 della legge 212/2000, sulla scia della legge 241/1990, si attaglia bene all'attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario mentre, al contrario, l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento.

Inoltre, sempre secondo la Commissione tributaria regionale del Veneto, l'attività dei concessionari può dar luogo, tutt'al più, a "procedimenti di massa", caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico organizzativo e dall'uniformità delle operazioni, trattandosi di trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai singoli contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale.

In buona sostanza, **la Commissione tributaria ha sostenuto che, se l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento non può essere discusso in capo agli uffici della pubblica amministrazione in senso stretto, ciò non può dirsi anche per i concessionari** (ad esempio, per Roma, la Società Gerit), in quanto questi ultimi, trattando una enorme mole di ruoli, non fanno altro che trasferirne il contenuto in singole cartelle, non configurandosi pertanto tale attività come "procedimento" in senso tecnico-amministrativo. Quindi, appare eccessivo, ed anche poco utile, addossare questo obbligo anche ai concessionari.

Con l'ordinanza 377/2007 la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ad essa sottoposta, **conferma la legittimità dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212** (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) nella parte in cui prevede che gli atti dei

concessionari della riscossione **«devono tassativamente indicare» – fra l'altro – il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.**

La Corte Costituzionale è stata molto chiara: **«[...] l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia dei diritti della difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma della Costituzione ».**

\*\*\*

L'effetto che potrà avere questa decisione della Corte Costituzionale, nel pantano della burocrazia, sembra essere dirompente.

Appaiono infatti del tutto evidenti i vantaggi che ne potranno derivare per i consumatori i quali, tra l'altro, vedono così riconosciuto un diritto sostanziale nei rapporti con la pubblica amministrazione, sia nei confronti di quella intesa in senso stretto che nei confronti dei soggetti che operano come concessionari della stessa e che esercitano comunque funzioni pubbliche: il diritto alla trasparenza degli atti amministrativi.

Un enorme numero di cartelle esattoriali nate, ad esempio, dalle contravvenzioni, potranno essere dichiarate illegittime dai Giudici di Pace «perché non indicano chiaramente, con nome e cognome, chi è il responsabile del procedimento di riscossione», cioè il funzionario che lo segue.

I Giudici di Pace non potranno che attenersi alle indicazioni dei giudici supremi e questo porterà a mettere in discussione la validità di migliaia di Cartelle Esattoriali.

Ma non solo le cartelle da c.d. "multe pazze", ma anche quelle per l'Ici, la Tari e per i tributi in genere, potranno essere impugnate con ricorso presentato alla competente Commissione Tributaria Provinciale, nel termine di 60 giorni entro la notifica.

Difatti, la sentenza dei supremi giudici, valida per tutto il Paese, non si occupa specificamente di multe: il principio affermato nell'ordinanza vale per tutte le Cartelle e queste ultime, come è noto, possono riguardare qualunque cosa, essendo le sanzioni al Codice della Strada, in fondo, una parte minore del totale.

Ora i cittadini che riceveranno una Cartella Esattoriale senza i requisiti prescritti dalla Corte potranno fare ricorso con una grande possibilità di vederlo accolto, visto che le decisioni della Corte Costituzionale hanno, di fatto, valore di legge.

Il discorso vale, potenzialmente, anche per milioni di vecchie Cartelle. Può darsi che ne siano nati, nel frattempo, procedimenti esecutivi, ipoteche e fermi auto. Se era illegittimo il documento da cui tutto ha avuto origine, è chiaro che il cittadino, con la cosiddetta opposizione all'esecuzione, ha la possibilità di contestare la richiesta di denaro.

Alcune Associazioni di consumatori, tra cui principalmente l'Adiconsum, di fronte alla portata (potenzialmente enorme) dell'ordinanza, stanno valutando la possibilità di una causa collettiva (la cosiddetta "class action" propugnata dall'ultima Finanziaria) per far annullare milioni di cartelle e quindi di multe.

L'amministrazione, ovviamente, non starà a guardare. Ci sono in gioco crediti per centinaia di milioni di euro a favore delle varie amministrazioni dello Stato.

Di seguito si indicano alcuni possibili "nuovi scenari" a seguito della decisione della Corte Costituzionale.

Per far valere la nullità della Cartella riguardante una multa, che non reca l'indicazione del responsabile del procedimento, ed è il caso più sem-

plice, bisognerà presentare ricorso al Giudice di Pace (entro 60 giorni dalla notifica della Cartella) citando l'ordinanza della Corte Costituzionale N. 377 del novembre 2007 e la Legge sulla Tutela dei Diritti del Contribuente (N. 212 del 27/7/2000, art. 7, comma 2). Il fatto che vi siano eventuali altri elementi di illegittimità (ad esempio, mancata notifica della multa originaria, pagamento già effettuato, ecc.) non cambia la sostanza, visto che i motivi di contestazione possono essere sommati l'uno all'altro.

Nel caso dei migliaia di cittadini che hanno fatto ricorso contro le Cartelle da "multe pazze", e che sono tuttora in attesa di udienza davanti al Giudice di Pace, volendo introdurre l'ordinanza in commento nel giudizio pendente come motivo di illegittimità della cartella, si prospettano due strade. La prima: depositare una memoria con il nuovo motivo di ricorso alla cancelleria del giudice al quale è stata assegnata la pratica (nome del giudice e numero di ruolo della causa vengono forniti al momento del deposito del ricorso). Seconda strada: aggiungere il motivo di ricorso durante la prima udienza.

Prospettiamo, infine, il caso più complesso, e cioè quello del cittadino che ha ricevuto una Cartella da multe, nella quale non c'è l'indicazione del responsabile del procedimento (dunque illegittima), ma entro i fatidici sessanta giorni non ha proposto ricorso. Il cittadino, non potendo più "aggredire" la Cartella, dovrà fare opposizione alla sua esecuzione. Potrà farlo con un ricorso al Giudice di Pace se la richiesta di pagamento nella Cartella non supera un certo limite (in genere 15 mila euro), oppure al Tribunale Civile. La procedura è più complessa del solito e forse sarà bene farsi assistere da un avvocato.

## Il testo

### Ordinanza n. 377 – Anno 2007

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Francesco	AMIRANTE	Giudice
- Ugo	DE SIERVO	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso proposto da Giuseppe Faedo contro il Comune di Chiampo ed altro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
*udito* nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.

*Ritenuto*

che la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) (erroneamente indicata, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, con il n. 112), nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» – fra l'altro – il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione;

che la questione è insorta nel giudizio d'appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso di Giuseppe Faedo avverso la cartella di pagamento (notificata l'8 maggio 2003) relativa all'iscrizione a ruolo dell'Ici dovuta al Comune di Chiampo;

che, ad avviso della Commissione regionale remittente, la questione di costituzionalità è rilevante ai fini del decidere, dal momento che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, essa «dovrebbe accogliere l'appello, con assorbimento di ogni altra censura»;

che, osserva il remittente, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l'intero statuto dei diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò spiega «come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»;

che, tuttavia, prosegue il remittente, disposizioni come quella censurata «si attagliano bene all'attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attività, invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)»;

che, secondo il remittente, l'attività dei concessionari può dar luogo, tutt'al più, a «procedimenti di massa», «caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico organizzativo e dall'uniformità delle operazioni», trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale»;

che, pertanto, conclude il remittente, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono «fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa»; ragion per cui l'art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all'amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, «con l'art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l'attività della pubblica amministrazione è ispirata al principio [*recte*: ai principi] di efficienza, economicità ed efficacia»;

che si è costituita, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo che la questione sollevata sarebbe inammissibile per difetto assoluto di rilevanza;

che, secondo l'Avvocatura, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma raggiungerebbe l'effetto contrario a quello indicato dal giudice *a quo* (l'accoglimento dell'appello), giacché, facendo venir meno l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, comporterebbe che la mancanza o l'insufficienza di tale indicazione non sarebbe più oggetto di «un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità» della cartella di pagamento.

### *Considerato*

che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimità o meno della cartella di pagamento, in quanto – secondo uno dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente – essa non conterrebbe l'indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all'esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo all'esattore, che si svolge presso l'amministrazione finanziaria);

che – a prescindere dalla circostanza che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità del censurato art. 7 della legge n. 212 del 2000 comporterebbe il rigetto e non, come sostiene il remittente, l'accoglimento del motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l'obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento) – la questione è manifestamente infondata;

che, infatti, ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarso ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità;

che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice *a quo* definisce come «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale;

che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»);

che, del resto, fin da epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

### **Per questi motivi**

#### **La Corte Costituzionale**

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.

212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

**Direttore:** Paolo Landi • **Direttore responsabile:** Francesco Guzzardi • **Comitato di redazione:** Angelo Motta, Fabio Picciolini • **Amministrazione:** Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 - Roma • **Reg. Trib. Roma** n. 350 del 9.06.88  
• **Iscriz. ROC** n. 1887 • **Sped. abb. post.** D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

#### ADESIONI E ABBONAMENTI

- **Adesione individuale:** euro 31,00 (15,00 per gli iscritti Cisl)
- **Abbonamento al settimanale "Adiconsum News" + mensili "Adifinanza"**, a cura del settore credito e risparmio, "Consumi & diritti", a cura del Centro giuridico Adiconsum e "Attorno al piatto", a cura del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: euro 25,00 (15,00 per gli iscritti Cisl)
- **Abbonamento al bimestrale "La guida del consumatore":** euro 25,00 (12,00 per gli iscritti Cisl)
- **Adesione + Abbonamento a "La guida del consumatore":** euro 43,00 (27,00 per gli iscritti Cisl)

**I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum**